

solitamente inammissibile che sia introdotta con una legge speciale, e che sarebbe inoltre, nella pratica, fonte di gravissimi inconvenienti. Dopo il primo periodo di ammortamento le case popolari sono alienabili anche se si tratti di quelle possedute da operai; e sono sempre alienabili quelle che Comuni o privati abbiano costruito per iscopo di vantaggio pubblico o di sana speculazione. Ora comprendo ed approvo, e desidero che si faccia, che la Cassa delle pensioni sia sostituita allo Stato, anche quando si tratta di successioni per le case popolari: non comprendo che per uno stabile, che ebbe per un momento una speciale destinazione, ma che non ha caratteri speciali, e che nessuno potrà garantirci che debba in eterno mantenere il carattere popolare, si crei un diritto successorio nuovo. Desidero che venga anche la creazione del *Homestead*, che custodisca il benefico fedecommesso della democrazia; ma è ben altra cosa. L'articolo 19, invece, è una proposta ibrida e tale che non serve che ad intralciare la legge. Quando le case saranno divise tra diversi successibili, quando saranno andate, per le varie forme di trapasso, in mano ai possessori più lontani dalla prima destinazione, sarà assolutamente impossibile questa distinzione; per cui un cittadino non saprebbe più con certezza dal solo Codice civile a chi sarà devoluta la sua successione. E se poi il successore fosse uno straniero, che per il Codice civile nostro, ha diritto di veder regolata la successione dalle sue leggi, come potrebbe applicarsi il nostro articolo 19?

Questo articolo 19 deve dunque essere soppresso, o meglio sostituito un questo emendamento: « Nel caso di successione legittima, quando manchino parenti entro il decimo grado la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai è sostituita allo Stato nei diritti sulle successioni, per quanto riguarda le Casse popolari ». È questo il concetto che richiama senza più il diritto comune. Quello contenuto nell'articolo proposto, invece, esula da ogni criterio giuridico che regola la successione, da ogni norma generale delle nostre leggi. Non credo, lo ripeto, che si possa così per sorpresa cambiare una legge, fondamentale come la legge successoria.

E prego la Commissione e il ministro di consentire; prego, se occorre, il ministro guardasigilli di unirsi a me nel chiedere che una tale innovazione, grave d'intralcio e

difficoltà, non avvenga. Così facendo, sono convinto di concorrere a rendere non più difficile, ma più sincera l'approvazione di questa legge, che ho desiderata e che approvo, e alla cui applicazione, mi propongo, nella misura modesta delle mie forze, di concorrere anche in altri ambienti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

**Codacci-Pisanelli.** L'onorevole Daneo ha sollevato, a proposito di questo articolo 19, una questione che si potrebbe fare rispetto a tutta la legge: quella, cioè, della determinazione giuridica del concetto delle case popolari. Tale determinazione, salvo qualche accenno contenuto nella legge, si è dovuta rimandare al regolamento. Ma non possono, rispetto a questo articolo, verificarsi inconvenienti maggiori di quelli, che si potranno rivelare per tanti altri articoli sui quali l'onorevole Daneo non muove obiezioni.

L'onorevole Daneo, con severe parole, ha detto che questo articolo sovverte ogni criterio giuridico. Ora consenta che io gli risponda che questo articolo fu preparato con maturo studio o con la collaborazione di alcuni fra i più competenti cultori del diritto civile. Questi non trovarono irrazionale né inopportuno che, rispetto ad una proprietà come questa la quale viene a formarsi con l'aiuto speciale dello Stato, potesse la successione legittima arrestarsi ad un grado, oltre il quale va normalmente.

Nessuno su questo punto ha trovato da osservare; e l'onorevole Daneo stesso non mi pare abbia fatto obiezioni sulla limitazione del grado, quantunque il suo emendamento ci proponga di ritornare al limite ordinario, e cioè al decimo grado.

L'onorevole Daneo ritiene inconveniente molto grave che si abbiano due diritti successori, e che spesso non si sappia quale fra i due vorrà essere applicato, specialmente quando sia trascorso gran tempo dalla concessione della casa popolare.

A me sembra però che ogni incertezza sarà resa tollerabile quando nel regolamento siano determinati i caratteri delle case popolari, i quali non possono già essere caratteri esclusivamente reali, che accompagnino le case popolari per l'eternità, come l'onorevole Daneo suppone, ma debbono essere prevalentemente caratteri e requisiti personali, connessi alle condizioni economiche delle persone, alle quali saranno concesse